



Stiftung Auffangeinrichtung BVG
Fondation institution supplétive LPP
Fondazione istituto collettore LPP

Regolamento di previdenza

Piano di previdenza WA:

Continuazione facoltativa della
previdenza di vecchiaia con esonero
dal pagamento dei contributi in caso
d'invalidità

Approvato il

20.09.2021

Valido dal

01.01.2022

Nota

Oltre alle disposizioni seguenti trovano applicazione le disposizioni generali (DG).

Indice

Persone assicurate	1	
Art. 1	Cerchia delle persone assicurate	1
Art. 2	Inizio della previdenza	1
Basi di calcolo	1	
Art. 3	Salario assicurato	1
Art. 4	Aliquote di conversione	1
Prestazioni di previdenza	1	
In caso di vecchiaia	1	
Art. 5	Rendita di vecchiaia	1
Art. 6	Rendita per figli di pensionati	1
Art. 7	Chiusura del conto supplementare	2
In caso di decesso	2	
Art. 8	Rendita per coniugi	2
Art. 9	Rendita per convivente	2
Art. 10	Rendita per orfani	2
Art. 11	Capitale di decesso	2
Art. 12	Chiusura del conto supplementare	2
In caso di invalidità	3	
Art. 13	Rendita di invalidità	3
Art. 14	Rendita per figli di invalidi	3
Art. 15	Esonero dal pagamento dei contributi	3
Art. 16	Chiusura del conto supplementare	4
Finanziamento	4	
Art. 17	Ripartizione dei contributi e debitore	4
Art. 18	Fine dell'obbligo di contribuzione	5
Art. 19	Aliquote di contribuzione	5
Art. 20	Riscatto facoltativo	5
Disposizioni finali	5	
Art. 21	Modifica del piano di previdenza	5
Art. 22	Testo di riferimento	5
Art. 23	Entrata in vigore	5
Appendice	6	
Art. 1	Aliquote di conversione	6
Art. 2	Aliquote di contribuzione	7

Persone assicurate

Art. 1 Cerchia delle persone assicurate

Questo piano di previdenza consente ai dipendenti non più sottoposti al regime obbligatorio di proseguire la loro previdenza conformemente all'art. 47 LPP. Questo piano di previdenza si applica solo a coloro che si sono assicurati in questo piano prima del 1° gennaio 2017.

Art. 2 Inizio della previdenza

La previdenza inizia il giorno in cui la persona assicurata non è più sottoposta al regime obbligatorio.

Basi di calcolo

Art. 3 Salario assicurato

Il salario assicurato corrisponde al salario assicurato che era determinante immediatamente prima della continuazione, tuttavia è limitato al salario annuo assicurato massimo conformemente all'art. 8 LPP applicabile alla stessa data. Il salario assicurato non è modificabile.

Art. 4 Aliquote di conversione

Le aliquote di conversione sono riportati nell'appendice.

Prestazioni di previdenza

In caso di vecchiaia

Art. 5 Rendita di vecchiaia

Pensionamento ordinario

¹ La rendita di vecchiaia viene determinata in base all'avere disponibile sul conto di vecchiaia della persona assicurata all'età ordinaria di pensionamento e alle aliquote di conversione valide in quel momento.

Pensionamento anticipato

² In caso di pensionamento anticipato, la rendita di vecchiaia viene determinata in base all'avere disponibile in quel momento sul conto di vecchiaia della persona assicurata e alle aliquote di conversione ridotte secondo i principi attuariali.

Pensionamento differito

³ In caso di pensionamento differito, la rendita di vecchiaia viene determinata in base all'avere disponibile in quel momento sul conto di vecchiaia della persona assicurata e alle aliquote di conversione aumentate secondo i principi attuariali.

Art. 6 Rendita per figli di pensionati

Ammontare

¹ La rendita per figli di pensionati ammonta al 20 % della rendita di vecchiaia corrente.

² In virtù degli artt. 124 e 124a CC, il conguaglio della previdenza non influisce sul diritto a una rendita per figli che sussiste al momento del promovimento di una procedura di divorzio.

Art. 7 Chiusura del conto supplementare

Il conto supplementare viene chiuso non appena viene erogata la rendita di vecchiaia o versato il capitale di vecchiaia; l'avere disponibile su questo conto viene versato alla persona assicurata sotto forma di capitale.

In caso di decesso

Art. 8 Rendita per coniugi

Una rendita per coniugi è dovuta solo in caso di decesso di una persona avente diritto a una rendita di vecchiaia. Essa ammonta al 60 % dell'ultima rendita di vecchiaia corrisposta.

Art. 9 Rendita per convivente

Nel presente piano di previdenza non sussiste alcun diritto a una rendita per convivente.

Art. 10 Rendita per orfani

Una rendita per orfani è dovuta solo in caso di decesso di una persona avente diritto a una rendita di vecchiaia. Essa ammonta al 20 % dell'ultima rendita di vecchiaia corrisposta. Le quote di rendita assegnate alla coniuge o al coniuge avente diritto nel quadro di un conguaglio di previdenza in virtù dell'art. 124a CC non rientrano nell'ultima rendita di vecchiaia corrisposta alla persona assicurata. Se in virtù degli artt. 124 o 124a CC il conguaglio della previdenza non influisce sulla rendita per figli, la rendita per orfani viene calcolata sulla stessa base.

Art. 11 Capitale di decesso

Il capitale di decesso è pari all'avere disponibile sul conto di vecchiaia il giorno del decesso.

Art. 12 Chiusura del conto supplementare

Persone aventi diritto

¹ Il conto supplementare viene chiuso al decesso della persona assicurata e l'avere disponibile su questo conto viene versato sotto forma di capitale. Hanno diritto all'avere del conto supplementare:

- a. Una rendita per orfani è dovuta solo in caso di decesso di una persona avente diritto a una rendita di vecchiaia. Essa ammonta al 20 % dell'ultima rendita di vecchiaia corrisposta. Le quote di rendita assegnate alla coniuge o al coniuge avente diritto nel quadro di un conguaglio di previdenza in virtù dell'art. 124a CC non rientrano nell'ultima rendita di vecchiaia corrisposta alla persona assicurata. Se in virtù degli artt. 124 o 124a CC il conguaglio della previdenza non influisce sulla rendita per figli, la rendita per orfani viene calcolata sulla stessa base.
- b. in loro mancanza, le persone fisiche al cui sostentamento la persona assicurata ha provveduto in misura preponderante oppure la persona che ha convissuto

ininterrottamente con quest'ultima cinque anni fino al suo decesso con domicilio comune o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune;

- c. in loro mancanza, i figli della persona deceduta che non hanno diritto alla rendita per orfani secondo il presente piano di previdenza;
- d. in loro mancanza, i genitori;
- e. in loro mancanza, i fratelli e le sorelle;
- f. in loro mancanza, gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici.

Convivente ² L'agevolazione di cui al cpv. 1 lett. b, presuppone inoltre che la convivente o il convivente e la persona assicurata non siano coniugati e che tra di loro non sussistano rapporti di parentela di alcun grado, tali da costituire impedimento al matrimonio.

Suddivisione dell' avere del conto supplementare ³ In caso di più aventi diritto, l' avere del conto supplementare viene versato in parti uguali.

Devoluzione alla Fondazione ⁴ In mancanza degli aventi diritto di cui al cpv. 1, l' avere del conto supplementare viene devoluto alla Fondazione.

In caso di invalidità

Art. 13 Rendita di invalidità

Nel presente piano di previdenza non sussiste alcun diritto a una rendita d'invalidità.

Art. 14 Rendita per figli di invalidi

Nel presente piano di previdenza non sussiste alcun diritto a una rendita per figli d'invalidi.

Art. 15 Esonero dal pagamento dei contributi

Diritto ¹ In caso d'incapacità lavorativa sussiste il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi, a condizione che l'incapacità lavorativa si sia verificata durante il periodo assicurativo presso la Fondazione.

Oggetto ² Durante l'esonero dal pagamento dei contributi, si applica quanto segue, nella misura della quota percentuale secondo il cpv. 5:

- a. L'obbligo della persona assicurata e del datore di lavoro di pagare i contributi regolamentari cessa.
- b. Il conto di vecchiaia viene accumulato con i contributi di risparmio che sarebbero stati accreditati sulla base dell'ultimo salario assicurato applicabile senza incapacità lavorativa.

Adattamento del salario assicurato ³ A partire dall'inizio dell'incapacità lavorativa, il salario annuo determinante viene adeguato all'entità dell'incapacità al lavoro secondo il cpv. 5. Gli importi limite legali sono adeguati nella misura della quota percentuale secondo il cpv. 5; il salario minimo secondo l'art. 7 LPP non viene adeguato. Successivamente, il salario assicurato viene ricalcolato.

Inizio ⁴ L'esonero dal pagamento dei contributi inizia dopo un termine di tre mesi dall'insorgenza dell'incapacità lavorativa, tuttavia al più tardi all'inizio del diritto a una rendita d'invalidità della Fondazione. Se l'incapacità lavorativa insorge dopo il

raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento non sussiste alcun diritto all'esonero dei contributi.

Ammontare

⁵ L'esonero dal pagamento dei contributi è concesso nella seguente misura, a seconda del grado di incapacità lavorativa:

Incapacità lavorativa	Quota percentuale dell'esonero dal pagamento dei contributi
0 – 39 %	0.0 %
40 %	25.0 %
41 %	27.5 %
42 %	30.0 %
43 %	32.5 %
44 %	35.0 %
45 %	37.5 %
46 %	40.0 %
47 %	42.5 %
48 %	45.0 %
49 %	47.5 %
50 % – 69 %	L'esonero dal pagamento dei contributi corrisponde all'incapacità lavorativa
70 % – 100 %	100 %

Fine

⁶ Il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi si estingue al momento dell'uscita dalla Fondazione, al più tardi però 12 mesi dopo che è sopravvenuta l'inabilità al lavoro. Se un'ulteriore incapacità lavorativa per un nuovo motivo si verifica durante l'esonero dal pagamento dei contributi, il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi per l'incapacità lavorativa originaria non ne risente. Se successivamente la persona assicurata viene dichiarata invalida dall'AI in una misura che legittima una rendita, l'esonero dal pagamento dei contributi è concesso con effetto retroattivo fino all'inizio del diritto alla rendita d'invalidità.

In caso di diritto a una rendita d'invalidità

⁷ Dal momento in cui sorge il diritto a una rendita d'invalidità, l'esonero dal pagamento dei contributi è concesso nella misura della quota percentuale della rendita.

Art. 16 Chiusura del conto supplementare

Se la persona assicurata percepisce una rendita intera dell'AI, il saldo del suo conto supplementare viene versato sotto forma di capitale.

Finanziamento

Art. 17 Ripartizione dei contributi e debitore

La persona assicurata è debitrice della totalità dei contributi.

Art. 18 **Fine dell'obbligo di contribuzione**

L'obbligo di contribuzione termina il giorno in cui la persona assicurata percepisce la prestazione di vecchiaia, decede o ha diritto a una prestazione di libero passaggio. In caso di posticipo della prestazione di vecchiaia l'obbligo di contribuzione è regolato dalla tabella in appendice.

Art. 19 **Aliquote di contribuzione**

Le aliquote di contribuzione vengono fissate in percentuale del salario assicurato e in base all'età e al sesso della persona assicurata. Esse sono indicate nell'appendice.

Art. 20 **Riscatto facoltativo**

Un riscatto facoltativo non è più possibile in questo piano previdenziale.

Disposizioni finali

Art. 21 **Modifica del piano di previdenza**

Il Consiglio di fondazione può modificare in qualsiasi momento il presente piano di previdenza.

Art. 22 **Testo di riferimento**

Fa fede il testo in lingua tedesca del piano di previdenza.

Art. 23 **Entrata in vigore**

Il presente piano di previdenza e la sua appendice è stato approvato dal Consiglio di fondazione il 20.09.2021. Entra in vigore il 01.01.2022 e sostituisce il piano di previdenza WA 2019 e l'appendice 2021 al piano di previdenza WA.

Appendice

Art. 1 Aliquote di conversione

Previdenza
obbligatoria

¹ L'aliquota di conversione nella previdenza obbligatoria è determinata sulla base della tabella seguente:

Età	Aliquota di conversione	
	Uomo	Donna
58	5.05 %	5.30 %
59	5.30 %	5.55 %
60	5.55 %	5.80 %
61	5.80 %	6.05 %
62	6.05 %	6.30 %
63	6.30 %	6.55 %
64	6.55 %	6.80 %
65	6.80 %	6.90 %
66	6.90 %	7.00 %
67	7.00 %	7.10 %
68	7.10 %	7.20 %
69	7.20 %	7.30 %
70	7.30 %	7.40 %

Previdenza
sovrabbobbligatoria

² L'aliquota di conversione nella previdenza sovrabbobbligatoria è determinata sulla base della tabella seguente:

Età	Aliquota di conversione	
	Uomo	Donna
58	4.30 %	4.40 %
59	4.40 %	4.50 %
60	4.50 %	4.60 %
61	4.60 %	4.70 %
62	4.70 %	4.80 %
63	4.80 %	4.90 %
64	4.90 %	5.00 %
65	5.00 %	5.10 %
66	5.10 %	5.20 %
67	5.20 %	5.30 %
68	5.30 %	5.40 %
69	5.40 %	5.50 %
70	5.50 %	5.60 %

Età determinante

³ L'aliquota di conversione di cui sopra, è riferita all'età computata in anni e mesi.

Art. 2 Aliquote di contribuzione

Contributo di risparmio e di rischio

¹ Si applicano le seguenti aliquote di contribuzione:

Età LPP	Contributo di risparmio		Contributo di rischio		Subtotale	
	Donna	Uomo	Donna	Uomo	Donna	Uomo
18 – 24	-	-	-	-	-	-
25 – 34	7.0 %	7.0 %	2.5 %	1.4 %	9.5 %	8.4 %
35 – 44	10.0 %	10.0 %	3.4 %	2.1 %	13.4 %	12.1 %
45 – 54	15.0 %	15.0 %	3.4 %	3.0 %	18.4 %	18.0 %
55 – 64/65	18.0 %	18.0 %	10.2 %	9.9 %	28.2 %	27.9 %
65/66 – 70	-	-	7.4 %	7.4 %	7.4 %	7.4 %

Contributo generale per le spese amministrative

² In aggiunta, è dovuto un contributo generale per le spese amministrative. Esso ammonta all'1.5 % del salario assicurato per uomini e donne, tuttavia il massimo è di CHF 650.

Infortunio

³ Se la persona assicurata non si è assicurata a titolo facoltativo nell'ambito della LAINF, le aliquote vengono aumentate dello 0.3 % secondo quanto previsto al cpv. 1.

Stiftung Auffangeinrichtung BVG

Standort Deutschschweiz
Elias-Canetti-Strasse 2
8050 Zürich
+41 41 799 75 75

Fondation institution supplétive LPP

Agence régionale de la Suisse romande
Boulevard de Grancy 39
1006 Lausanne
+41 21 340 63 33

Fondazione istituto collettore LPP

Agenzia regionale della Svizzera italiana
Viale Stazione 36
6501 Bellinzona
+41 91 610 24 24